



**COMUNE DI MONTELEONE ROCCA DORIA  
PROVINCIA DI SASSARI**

**COPIA**

**Deliberazione del Consiglio Comunale**

**Numero 4 del 28-04-2016**

**Approvazione aliquote IMU 2016**

L'anno **duemilasedici**, addì **ventotto** del mese di **aprile** alle ore **19:30** nella Residenza Municipale, convocato con avviso del 19.04.2016, si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

<b>MASALA ANTONELLO</b>	<b>P</b>	<b>SOTGIA DANIELA</b>	<b>P</b>
<b>PIRAS SALVATORE</b>	<b>P</b>	<b>PIRAS ROSETTA</b>	<b>A</b>
<b>NORIA BASTIANINA</b>	<b>P</b>	<b>PIRAS PIETRO</b>	<b>P</b>
<b>GONNELLA SILVIA</b>	<b>P</b>	<b>SECHI FRANCESCO</b>	<b>P</b>
<b>FRESI GIOVANNI STEFANO</b>	<b>A</b>	<b>SECHI DOMENICA</b>	<b>P</b>
<b>MURRU SERGIO</b>	<b>A</b>		

Presenti n. 8 Assenti n. 3

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE Dr. GIANCARLO CARTA, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e ne cura la verbalizzazione, ai sensi dell'art. 97, comma 4 lett. a, del d. lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Presidente, accertato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Premesso** che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) istituisce l'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi, cioè: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

**Considerato** che la IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

**Considerato** che con riferimento alla parte dell'IMU, la normativa di riferimento è quella prevista dal decreto legge n. 201/2011 e successive modifiche ed integrazioni;

**Richiamato**, pertanto, l'art. 13, commi da 6 a 10, del decreto legge n. 201/2011 testualmente recita:

*6. L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali.*

*7. L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali.*

*8. L'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento. Per l'anno 2012, la prima rata è versata nella misura del 30 per cento dell'imposta dovuta applicando l'aliquota di base e la seconda rata è versata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata. Per l'anno 2012, il versamento dell'imposta complessivamente dovuta per i fabbricati rurali di cui al comma 14-ter è effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 10 dicembre 2012, si provvede, sulla base dell'andamento del gettito derivante dal pagamento della prima rata dell'imposta di cui al presente comma, alla modifica*

*dell'aliquota da applicare ai medesimi fabbricati e ai terreni in modo da garantire che il gettito complessivo non superi per l'anno 2012 gli ammontari previsti dal Ministero dell'economia e delle finanze rispettivamente per i fabbricati rurali ad uso strumentale e per i terreni.*

*8-bis. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:*

*a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500;*

*b) del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;*

*c) del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000.*

*9. I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.*

*9-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.*

*10. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque*

*denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.»;*

**Visto** l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: *Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;*

**Dato atto** che in relazione alla materia in oggetto è stata ribadita la competenza dell'organo consiliare;

**Visto** l'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

**Visto** il Decreto del Ministero dell'Interno del 28 ottobre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31/10/2015, n. 254, con il quale è stato differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2016 al 31 marzo 2016;

**Visto** il Decreto del Ministero dell'Interno del 01 marzo 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 07/03/2016, n. 55, con il quale è stato ulteriormente differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2016 al 30 aprile 2016;

**Visto** l'articolo 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011 che testualmente dispone: *A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;*

**Preso atto** che il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti;

**Visto** il regolamento Comunale per l'applicazione della IUC, approvato con deliberazione consiliare n. 4, in data 28/04/2014;

**Richiamata** la precedente deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 09.07.2015 con la quale si approvavano le aliquote e le detrazioni IMU per il 2015;

**Visto** l'art.1 della legge n. 208/2015, che ha introdotto alcune novità in materia di IMU, con particolare riferimento a:

- comma 10 (riduzioni della base imponibile): ha inserito nell'art.13 comma 3 del d.l.n. 201/2011 (recante le fattispecie di riduzioni della base imponibile), la nuova lettera 0a), con la quale si prevede un ulteriore caso di riduzione della base imponibile IMU, oltre a quelli già previsti, ossia: la base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8e A/9; ai fini dell'applicazione di tali disposizioni, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23;
- comma 13 (terreni agricoli): viene ripristinato, a decorrere dal 2016 il criterio contenuto nella circolare n.9 del 14.06.1993, ai fini dell'esenzione dei terreni agricoli montani e collinari, con estensione ad ulteriori fattispecie;
- comma 25 (abrogazione IMU secondaria): viene abrogato l'art.11 del d.lgs.n.23/2011, che prevedeva l'istituzione a decorrere dal 2016 dell'IMU secondaria; – comma 26 (blocco degli aumenti dei tributi locali): nell'ottica del contenimento complessivo della pressione tributaria, è previsto il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2016, rispetto ai livelli deliberati nel 2015;

DELIBERA DI CONSIGLIO n.4 del 28-04-2016 COMUNE DI MONTELEONE ROCCADORIA

**Ritenuto** opportuno ridurre l'aliquota ordinaria e quella per le aree fabbricabili al 4,6 per mille e di confermare le detrazioni già in vigore nel 2015, fatte salve le novità legislative in materia di IMU nel frattempo introdotte dal legislatore e, in particolare, la previsione dell'aliquota per la fattispecie dei terreni agricoli;

**Visto** il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii;

con votazione unanime favorevole dei presenti,

delibera

**di stabilire** per l'anno 2016, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), disciplinata dagli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e dall'art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214:

1. **Aliquota ordinaria** per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni: **4,6 ‰**
2. **Aree fabbricabili:** **4,6 ‰**
3. **Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze (e fattispecie assimilate come da Regolamento)** classificate nella categoria catastale A/1- A/8 – A/9: **4‰**
4. **Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili** che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata: **esente**
5. **Unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato** a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata: **esente**
6. **Fabbricati rurali** ad uso strumentale: **esente**
7. **Terreni agricoli:** **esenti**
8. **Immobili ad uso produttivo** classificati nella categoria catastale D: **7,6 ‰**

**di determinare** per l'anno 2016 la detrazione per unità immobiliare classificata nella categoria catastale A1, A8 e A9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo nella misura di € 200,00;

DELIBERA DI CONSIGLIO n.4 del 28-04-2016 COMUNE DI MONTELEONE ROCCADORIA



**di dare atto** che copia del presente provvedimento sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

**di dare atto** che copia della presente deliberazione sarà altresì pubblicata sul sito istituzionale dell'ente.

Con separata ed unanime votazione favorevole dei presenti,

delibera, inoltre,

di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.



2011  
10

**Pareri di cui all'Art. 49 del T.U. EE.LL.**

Si esprime parere Favorevole n ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del d.lgs. n. 267/2000.

Il Responsabile del servizio  
F.to ANTONELLO MASALA

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del d.lgs. n. 267/2000.

Il Responsabile del servizio Finanziario  
F.to ANTONELLO MASALA

Il presente verbale viene sottoscritto come segue.

Il SINDACO  
F.to MASALA ANTONELLO

Il SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dr. CARTA GIANCARLO

---

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

(art. 124 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000)

Certifico che copia conforme del presente verbale è stata pubblicata all'Albo Pretorio comunale al numero 109 del registro degli atti pubblicati e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi dal 09/05/2016

Il Segretario Comunale  
F.to Dr. CARTA GIANCARLO

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:  
per decorso del decimo giorno dalla data di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134 comma 3 del d.lgs. n. 267/2000.

Monteleone Rocca Doria,

Il Segretario Comunale  
F.to Dr. CARTA GIANCARLO

---

La presente copia è conforme all'originale.

Monteleone Rocca Doria

Il Segretario Comunale  
Dr. CARTA GIANCARLO



DELIBERA DI CONSIGLIO n.4 del 28-04-2016 COMUNE DI MONTELEONE ROCCADORIA